



**Regione Toscana**



# **RISPOSTE AI QUESITI**

## **ANNO 2023**



## **Risposte ai quesiti generali ed ai quesiti in materia di lavori pubblici e di servizi e forniture**

**Anno 2023**

Regione Toscana Giunta Regionale  
Direzione generale della Giunta regionale

Settore Contratti - Osservatorio sui contratti pubblici

*Ulteriore documentazione è reperibile all'indirizzo:*

*<http://www.regione.toscana.it/-/supporto-agli-operatori-pubblici-in-materia-di-contratti-pubblici>*

*Giunta regionale - marzo 2024*

## **INDICE**

### Generali

- 1) Individuazione o.e. da invitare alle negoziate. Criteri. pag. 4  
2) Interventi PNRR. Individuazione o.e. da invitare. Criteri. pag. 6

### Lavori pubblici

- 3) Lavori finanziati con fondi regionali e D.L. n. 50/2022 pag. 9

### Servizi e Forniture

- 4) Offerta anomala e costi aziendali. Modifica. pag. 11

## **Generali**

### **QUESITO n. 1)**

#### **Individuazione operatori economici da invitare alle negoziate. Criteri.**

L'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate attivate in un periodo successivo alla decorrenza dell'efficacia del nuovo Codice dei Contratti, che *"per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori"*.

A fronte di ciò si chiede quali possano essere, a parere di codesto rispettabile Osservatorio, metodi di individuazione dei soggetti da invitare che garantiscano l'attuazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione non consentendo di predeterminare fin dall'origine la platea degli operatori economici nell'ambito della quale verrebbero individuati i destinatari dell'invito. In particolare si chiede se, ad esito di un'indagine di mercato svolta ai sensi dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 sulla base della pubblicazione di un avviso in conformità all'art. 2, c. 2 del suddetto Allegato nel quale, in luogo della previsione dell'invito di tutti coloro che abbiano presentato la manifestazione d'interesse entro il relativo termine di scadenza e siano risultati in possesso dei requisiti di ordine speciale, sia specificato il numero di imprese da invitare, sia conforme a tali principi prevedere che l'invito sarà rivolto ad un numero "X" (corrispondente a quello indicato nell'avviso) di operatori economici ammessi sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni d'interesse.

### **RISPOSTA**

Relativamente al tema posto, si rimanda all'Allegato II.1 al nuovo codice dei contratti anche da voi citato, ed in particolare all'art. 2 "Indagini di mercato", a mente del quale, al comma 3 si precisa che "(..) Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e

trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato". Dalla suddetta disposizione si ricava che i criteri per la scelta degli operatori economici devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. È fondamentale notare che l'impiego del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei partecipanti è consentito solo in situazioni eccezionali.

Pertanto la risposta al quesito posto è negativa, considerato che anche il criterio da voi proposto, ovvero il criterio cronologico di ricezione delle manifestazioni di interesse, si configura come un criterio casuale e non attinente né all'oggetto né alla finalità dell'affidamento, nonché ai principi richiamati all'art. 2 dell'Allegato II.1. In ogni caso si ricorda che il ricorso al metodo da voi proposto potrebbe essere possibile motivando, nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio, che il ricorso ai criteri oggettivi "è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura" (art. 2, comma 3 Allegato II.1).

Ciò posto si evidenzia che il tema in esame è un tema destinato ad essere molto dibattuto. Le disposizioni sopra richiamate sottolineano la necessità che tali criteri siano - si ripete - obiettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nonché in conformità ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e pertanto, le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi al contesto normativo modificato che esclude l'utilizzo diffuso del sorteggio, precedente prassi consolidata. Questo cambiamento mira a favorire la selezione di operatori economici di elevata qualità, ma comporta anche una maggiore discrezionalità e una dilatazione dei tempi necessari per effettuare le valutazioni richieste; nonostante questo, l'onere aggiuntivo è affrontabile considerando i benefici che si otterranno durante la fase di esecuzione.

## **QUESITO n. 2)**

### **Interventi PNRR. Individuazione o.e. da invitare. Criteri.**

L'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 prescrive, ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate attivate ai sensi della medesima disciplina in un periodo successivo alla decorrenza dell'efficacia del nuovo Codice dei Contratti, che "per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori".

Relativamente alle sole procedure di scelta del contraente riferite agli interventi finanziati in tutto od in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'art. 14, c. 4, D.L. n. 13/2023 ha prorogato fino a tutto il 31/12/2023 l'efficacia di alcuni disposti normativi di cui al D.L. n. 76/2020, tra i quali l'art. 1 in merito agli affidamenti sotto soglia comunitaria.

A fronte di ciò, prendendo spunto dalla precedente richiesta di parere inviata da questo Ente in data 16/08/2023, si chiede se a parere di codesto rispettabile Osservatorio il divieto di sorteggio per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 sia applicabile anche a quelle relative ad interventi PNRR per le quali non si applica l'art. 50, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023.

### **RISPOSTA**

Relativamente al tema posto si ricorda che in base al disposto dell'art. 225, comma 8 del suddetto Codice, "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023":

- le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
- le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;

- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Si evidenzia che la norma, apparentemente semplice, comporta alcune problematiche esegetiche. Infatti, sia il D.L. n. 77/2021, sia il D.L. n. 13/2023, rimandano a loro volta ad altre norme, quali il D.L. n. 76/2020, che introducono deroghe, modifiche temporanee e modifiche definitive al D.Lgs. n. 50/2016, ovvero al codice dei contratti abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023 a decorrere dal 1.7.2023. Ciò posto, sul tema si rimanda alla circolare interpretativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 13 luglio 2023 riguardante le disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi Pnrr, Piano Nazionale Complementare, nonché con i fondi strutturali europei, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023, a seguito dell'efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti. Si fa presente, inoltre, che nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 coordinato con la legge 10 agosto 2023, n. 103 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", con l'art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273) è stato sostituito il comma 3 dell'art. 48 del d.l.n. 77/2021 relativo agli interventi finanziati con le risorse PNRR/PNC. Nella nuova formulazione del comma 3 si precisa che "trova applicazione l'articolo 226, comma 5 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" che si riporta integralmente: 5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. Pertanto è necessario procedere ad una lettura coordinata delle disposizioni normative sopra richiamate, sulla base dei principi di cui agli art.

1-12 del d. lgs n. 36/2023 ed in particolare del principio del risultato di cui all'art. 1. In ogni caso si ritiene preferibile una risposta positiva alla domanda come da voi formulata, ovvero si ritiene che il divieto di sorteggio per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023 sia applicabile anche a quelle relative ad interventi PNRR.



## **LAVORI**

### **QUESITO n. 3)**

**Lavori finanziati con fondi regionali e D.L. n. 50/2022 "Aiuti".**

Per un'opera pubblica finanziata interamente con fondi regionali, che prevede lavori di "opere di manutenzione straordinaria per la sistemazione di aree esterne ed interne al fabbricato di proprietà comunale posto in loc. Cannelleto destinato a recupero ex-tossicodipendenti", i cui lavori sono attualmente in corso di realizzazione, è stato eseguito il seguente cronoprogramma:

- il progetto esecutivo è stato consegnato dal progettista incaricato in data 03.12.2022, redatto sulla base del prezzario Regione Toscana 2022/1 (il prezzario infrannuale pubblicato a luglio 2022).
- in data 31.01.2023 è stata pubblica la procedura concorrenziale per l'affidamento dei lavori, la cui scadenza per le offerte era fissata per il giorno 13.02.2023.
- in data 23.02.2023 è stata redatta la determina di aggiudicazione dei lavori.
- in data 03.03.2023 è stato stipulato il contratto di appalto.
- in data 06.03.2023 sono iniziati i lavori.

A breve dobbiamo redarre il sal n. 1 e la ditta esecutrice, verbalmente ha richiesto il riconoscimento dell'aumento dei prezzi, previsti dal D.L. 50/2022 (poi convertito in legge) e dei commi 369 e successivi dell'art. 1 della legge di bilancio 197/2022. Vorrei sapere la vostra interpretazione sulla possibilità di riconoscere l'aumento dei prezzi (tenuto conto delle date sopra indicate), anche in considerazione del fatto che si parla di fondi regionali.

## **RISPOSTA**

Relativamente al quesito, tenuto conto della complessità delle disposizioni relative al tema della revisione prezzi emanate negli ultimi tre anni, occorre preliminarmente definire la data di scadenza delle offerte e la tipologia di finanziamento utilizzato per l'intervento. In base alle informazioni da voi riportate si rileva che il caso sottoposto concerne una gara per l'affidamento di appalti di lavori indetta nel 2023 (gennaio) con scadenza delle offerte nel 2023 (febbraio) finanziato con fondi regionali, e pertanto, sulla base di una lettura coordinata delle vigenti disposizioni, in sintesi si chiarisce che :

- trova applicazione l'art. 26 comma 6 ter del dl n. 50/2022 c.d. "Aiuti", così come modificato dalla recente legge 21 aprile 2023 n. 41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative), che si applica ai contratti di lavori e concessioni aggiudicati sulla base di procedure di gara il cui termine di presentazione finale delle offerte è compreso tra il 1.1.2022 e 30.6.2023, con lavorazioni effettuate o contabilizzate o annotate dal direttore dei lavori tra il 1.1.2023 e 31.12.2023 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (PNRR);
- non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 commi 369-378 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che riguardano gli interventi per i quali opera il Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29, commi 1, lett. b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 D.L. 4/2022 convertito con la L. n. 25/2022, come disposto dal comma 6 sexies dell'art. 26 D.Lgs 50/2022.

Relativamente ai prezziari aggiornati per nuove gare 2023, si ricorda che la Regione Toscana con Delibera di Giunta regionale n. 491 del 8/5/2023 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche il Prezzario dei lavori della Toscana anno 2023/1.

Pertanto, sulla base della breve disanima delle disposizioni sopra richiamate, la risposta è positiva a condizione che ne ricorrano tutte le circostanze ivi indicate e si rimette, quindi, alla scrivente stazione appaltante la relativa valutazione in merito. In ogni caso il riconoscimento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari, al netto dei ribassi di gara, è nella misura dell'80%.

Infine, in considerazione della natura del finanziamento, si suggerisce di informare preventivamente i competenti uffici regionali al fine di garantire il necessario coordinamento per la corretta applicazione delle regole di gestione dei fondi regionali interessati.

## ***FORNITURE E SERVIZI***

### ***QUESITO n. 4)***

#### **Offerta anomala e costi aziendali. Modifica.**

Appalto servizio vigilanza armata. Ditta potenzialmente aggiudicataria in sede di gara formula offerta e indica i costi aziendali (cd. costi interni per la sicurezza) per euro 2.000. Tra l'altro pur essendo una voce di costo differente e completamente distinta gli stessi ammontano a quelli che l'amministrazione precedente ha indicato come oneri per la sicurezza interferenziali (cd. costi esterni per la sicurezza).

In sede di verifica dell'offerta anomala la ditta riporta un importo per costi aziendali parti 500 euro e non mille come nell'offerta.

Nell'ambito della verifica dell'offerta anomala la Commissione preposta decide di aderire ad un approccio globale per valutare la sostenibilità dell'offerta nella sua interezza e non per singole voci e la ritiene, in prima istanza, non anomala. Si è basata sulla base di orientamenti giurisprudenziali (ne esistono anche id senso contrario) che l'apprezzamento sulla sostenibilità economica dell'offerta ha carattere sintetico e globale, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di costo (inter multis, Cons. Stato, V, 27 novembre 2020, n. 7444; 2 ottobre 2020, n. 5777; 26 agosto 2020, n. 5215; 2 luglio 2020, n. 4272; 14 aprile 2020, n. 2383; III, 20 novembre 2019, n. 7927).

D'altra parte, sotto il profilo dell'offerta, la giurisprudenza europea ha chiarito che anche un prezzo pari a zero dei costi aziendali è ammissibile e non tale da imporre di per sé un rigetto dell'offerta (Corte di giustizia, 10 settembre 2020, causa C-367/19). (..)

Nel nostro caso la commissione in sede di verifica dell'offerta anomala che l'utile prodotto ha ribadito che garantisce un buon margine su cui contare ai fini dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte nonché di poter neutralizzare eventuali scostamenti retributivi, rispetto ai minimi, contrattuali segnalati a questa Amministrazione dagli stessi lavoratori, dalle OO.SS. o da altri operatori economici. Può essere considerato corretto questo ragionamento/approccio complessivo per non ritenere alterata l'offerta prodotta in quanto la Commissione, non avrebbe, ad oggi, disvelato profili di manifesta irragionevolezza od erroneità nella valutazione di complessiva sostenibilità e serietà dell'offerta espressa dall'amministrazione? L'offerta anomala, in conclusione, è stata analizzata nel suo complesso e non si sono riscontrati scostamenti sostanziali e non meramente dichiarativi tali da giustificare un'alterazione dell'offerta. Rimanendo an-

che solo sul piano dichiarativo l'importo di 500 euro, indicato nelle controdeduzioni della ditta nell'ambito della verifica dell'offerta anomala, potrebbe riferirsi anche ai soli costi diretti per la sicurezza del personale e adibito in via esclusiva alla commessa e non includere quelli indiretti per attività di supporto e più generali, in tal senso va anche un recente orientamento consolidato giurisprudenziale ( CDS sez. V n. 8496 del 4.10.2022) oppure tale discrasia con l'importo dei costi aziendali (euro 1.000) indicato in sede di offerta economica è comunque di per sé un elemento rilevante e comporta un'alterazione non consentita dell'offerta?

### **RISPOSTA**

Relativamente alla questione in esame, preliminarmente si rileva che sulla base delle indicazioni da voi fornite non risulta chiara la quantificazione dei costi aziendali indicata dall'O.E. in sede di offerta e neanche la successiva quantificazione dallo stesso fornita in sede di verifica di anomalia. In ogni caso la fattispecie da voi descritta sembra potersi ricondurre al caso in cui l'O.E., ai fini dell'anomalia, ha modificato la quantificazione dei costi aziendali interni presentata in sede di gara (provvedendo ad indicare il costo di alcune prestazioni con valore pari a zero). Pertanto, come anche da voi evidenziato, nel caso in esame si tratta di chiarire se la differente quantificazione dei costi aziendali in sede di verifica di anomalia comporti una modifica non consentita della offerta economica presentata in gara dallo stesso operatore economico, posto che una diversa quantificazione degli oneri aziendali determina necessariamente un impatto sull'offerta economica.

Come da voi riportato, la Commissione preposta ha ritenuto comunque l'offerta non anomala, basandosi su orientamenti giurisprudenziali secondo cui, ai fini dell'anomalia, l'apprezzamento sulla sostenibilità economica dell'offerta ha carattere sintetico e globale, e viene altresì esclusa l'anomalia allorquando non si riscontrano "profili di manifesta irragionevolezza od erroneità nella valutazione di complessiva sostenibilità e serietà dell'offerta espressa dall'amministrazione".

Sul punto, nella delibera n. 1141 del 22/12/2020 Anac chiarisce che secondo giurisprudenza costante deve ritenersi "preclusa la modifica degli oneri della sicurezza aziendali indicati in offerta. Diversamente opinando, infatti, si

perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica (nella fase del controllo dell'anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi, e, segnatamente, degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale, che resterebbero in tal modo irrimediabilmente vanificati. Si finirebbe, in tal modo, per snaturare completamente la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della congruità dell'offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo (per come dettagliate nella domanda di partecipazione originaria), che implicherebbe, peraltro (oltre ad una evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell'offerta), anche una violazione della *par condicio* tra i concorrenti (cfr., in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, III, n. 962/2016). Infatti il combinato disposto degli artt. 83, comma 9 e 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 impedisce che, nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, sia apportata qualsivoglia modifica, rettifica ed integrazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendali indicati nell'offerta economica; concedere al concorrente la possibilità di modificare i costi indicati significherebbe consentire una modifica postuma di un elemento essenziale dell'offerta economica, con evidente violazione della *par condicio competitorum* e delle finalità di ordine pubblico che presiedono la disciplina codicistica in punto di corretta quantificazione ed indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza sui luoghi di lavoro".

Sul punto anche la recente delibera ANAC n. 235 dell'11 maggio 2022, secondo cui "è ammissibile la modifica delle singole voci di costo in sede di verifica della congruità dell'offerta, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel

rispetto del principio di immodificabilità, che presiede la logica della *par condicio competitorum*, sempre che la rimodulazione delle voci di costo sia adeguatamente motivata e non avvenga al solo scopo di “far quadrare i conti”, ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni”.

Come affermato dal Consiglio di Stato-Sez.V nella sentenza 3 dicembre 2020, n. 7652, il subprocedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389; 31 agosto 2017, n. 4146) e pertanto in sede di verifica dell’anomalia, le giustificazioni sono modificabili, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica originaria, in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta.

In sintesi, il sub procedimento dell’anomalia è diretto a fornire giustificazioni alle voci di costo che compongono l’offerta economica senza che sia consentita la scomposizione e/o ricomposizione delle singole voci di costo di cui la stessa si compone. Pertanto, per quanto da voi rappresentato e sulla base delle considerazioni sopra svolte, pur tenendo conto dei recenti posizionamenti della giurisprudenza amministrativa, nel caso in esame la diversa quantificazione degli oneri aziendali sembra concretizzare una modificazione della composizione dell’offerta che ne altera l’equilibrio economico, modificazione quindi preclusa dal divieto di immodificabilità. Si rimandano alla scrivente stazione appaltante le valutazioni finali del caso.